

ECOMUSEO DEL BOTTICINO

STATUTO

Art. 1 Denominazione

E' costituita l'Associazione di promozione sociale denominata **Ecomuseo del botticino**.

L'Associazione, con durata illimitata, non ha scopo di lucro

L'attività dell'Associazione e i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto, dal Regolamento conseguente, dal Codice Civile e dalla disciplina specialistica di settore.

Art.2 Finalità dell'Associazione

Ecomuseo del Botticino è un'istituzione culturale che, con il coinvolgimento della popolazione, assicura sul territorio posto ad Est di Brescia, da Botticino fino a Vallio Terme, Gavardo e zone limitrofe e non solo, le funzioni di tutela dell'ambiente, ricerca, conservazione, valorizzazione di un insieme di beni culturali, materiali e immateriali, rappresentativi del territorio e dei modi di vita che lì si sono succeduti e ne hanno accompagnato lo sviluppo

In particolare l'Associazione si pone i seguenti obiettivi primari:

realizzare iniziative e strutture museali capaci di essere espressione della comunità

pensare al passato come fattore determinante per la conoscenza del presente per progettare un futuro che esalti la identità culturale del territorio in modo da garantirne uno sviluppo sostenibile e condiviso

recuperare, conservare e valorizzare le testimonianze materiali ed immateriali legate alle attività del territorio, prima fra tutte l'attività estrattiva del marmo

analizzare tutte le trasformazioni sociali, economiche, culturali ed ambientali storicamente vissute dalla comunità

valorizzare e far conoscere gli aspetti naturali del territorio

realizzare ricerche, convegni e pubblicarne i risultati relativamente ai temi propri dell'Ecomuseo.

Art. 3 Soggetti costituenti l'Ecomuseo del botticino

Ecomuseo del Botticino è costituito da persone fisiche, giuridiche ed Enti Locali in forma singola o associata, da associazioni, fondazioni, istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro che condividono le finalità di cui all'art.2. Per l'ammissione a Ecomuseo del botticino è necessario farne richiesta, esprimendo condivisione degli scopi e accettazione del presente Statuto e del Regolamento dell'Associazione.

Art. 4 Organi dell'Ecomuseo e loro funzioni

Ecomuseo del Botticino è costituito dai seguenti organi:

Assemblea dei soci

Consiglio Direttivo

Presidente

Comitato Tecnico scientifico

Collegio dei Revisori dei conti

Collegio dei Proboviri

Art. 5 Reperimento e gestione delle risorse economiche

Le risorse economiche reperite dall'Associazione dovranno essere compatibili con le finalità indicate all'Art. 2 e dovranno essere impiegate con trasparente ed oculata gestione economica.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione devono essere elencati in un apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione, che potrà essere controllato su richiesta da tutti gli aderenti all'associazione.

Art. 6 Bilancio dell'Associazione

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre

Il Consiglio Direttivo presenta all'Assemblea per l'approvazione il bilancio consuntivo dell'anno precedente corredato dalla relazione di conformità del Collegio dei Revisori dei Conti, entro la scadenza del 30 aprile

Il Consiglio Direttivo presenta all'Assemblea per l'approvazione il bilancio preventivo dell'anno successivo corredato dalla relazione di valutazione redatta dal Collegio dei Revisori dei Conti, entro il 31 dicembre di ciascun anno. In questa occasione vengono definite le quote di adesione e di associazione per l'anno successivo

Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti alla approvazione per poter essere consultati da ogni associato. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito nelle attività previste dallo Statuto.

Art. 7 Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ degli aderenti all'Associazione stessa, sia in prima che seconda convocazione

Il patrimonio sociale non può essere distribuito fra i soci

Il patrimonio che residua deve essere devoluto ad altre associazioni con analoghe finalità di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo per il Terzo Settore, come previsto dall'art. 3 comma 10 della legge 662/96

Art. 8 Discipline residuali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alla disciplina in materia di Enti contenuta nel Codice Civile e, in subordine, alle normative specifiche di settore

Art. 9 L'assemblea dei soci

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione

E' presieduta dal presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice-presidente

Si riunisce su convocazione del presidente almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo

L'Assemblea può essere convocata dal presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci

E' convocata mediante avviso affisso in sede e sul sito web almeno 5 giorni prima della data stabilita per la riunione e tramite posta elettronica; la comunicazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e degli argomenti trattati

Delibera - salvo quanto previsto per lo scioglimento dell'istituzione o per le modifiche allo statuto - a maggioranza dei voti dei soci presenti e dei rappresentati per delega, purché in regola col pagamento delle quote associative annuali

Le delibere sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone o quando 1/4 dell'Assemblea richieda il voto segreto

Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, mediante delega scritta; ogni aderente può presentare un massimo di 2 deleghe

Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; tale documento deve essere conservato presso la sede dell'Associazione in libera visione a tutti i soci

L'Assemblea si distingue in Assemblea Ordinaria e Assemblea Straordinaria.

Art.10 Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci ed in seconda convocazione, indipendentemente dal numero dei presenti

L'Assemblea ordinaria:

determina, ed elegge, il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
elegge il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri;

discute ed approva il bilancio consuntivo e preventivo;

delinea gli indirizzi generali ed i programmi dell'attività dell'Associazione predisposti dal Consiglio Direttivo;

approva il Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione

Art.11 Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza dei $\frac{3}{4}$ dei soci e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci per le modifiche dello Statuto

l'Assemblea Straordinaria approva lo scioglimento dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno $\frac{1}{3}$ dei soci e con le modalità previste all'art.7 del presente Statuto

Art. 12 Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto da 7 a 11 componenti

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario

Il Consiglio Direttivo, su convocazione del Presidente, si riunisce almeno tre volte all'anno oppure quando ne faccia richiesta almeno $\frac{1}{3}$ dei suoi componenti

Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi Componenti e a maggioranza dei voti espressi. Non sono ammesse deleghe

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo e preventivo annuali;

discute e predispone il programma generale dell'attività generale dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria

determina il programma di lavoro in base alle linee d'indirizzo del programma generale approvato dall'Assemblea, coordinandone l'attività ed autorizzandone la spesa;

istituisce Comitati Tecnico-Scientifici e ne nomina i componenti e i coordinatori delle singole attività che il Consiglio Direttivo ha disposto;

determina l'eventuale assunzione del personale necessario al funzionamento dell'Associazione;

accoglie o rigetta le domande degli aspiranti aderenti e prende atto delle domande dei soci che vogliano recedere dall'Associazione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del Regolamento;

delibera l'esclusione di soci;

ratifica nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;

propone l'eventuale cambiamento della sede dell'Associazione;

in caso di cessazione di uno o più consiglieri eletti dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in Assemblea;

il Presidente, nel caso che più della metà dei consiglieri, per qualsiasi motivo, cessi dall'incarico, entro 30 giorni convocherà l'Assemblea Ordinaria per la rielezione dell'intero Consiglio Direttivo;

il Consiglio Direttivo può essere sfiduciato su mozione di almeno 50% più 1 dei soci; a tale situazione seguirà un'Assemblea Ordinaria per la nuova rielezione dell'intero Consiglio Direttivo.

Art 13 Il Presidente

E' eletto a maggioranza dal Consiglio Direttivo

Convoca e presiede l'Assemblea Ordinaria, Straordinaria e lo stesso Consiglio Direttivo

Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissione volontaria o per revoca decisa dall'Assemblea Ordinaria

Rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio

Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo

Nei casi di urgenza compie atti di straordinaria amministrazione, che devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva

Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo in merito alla attività compiuta

Ogni qualvolta sia impossibilitato nelle sue funzioni è sostituito in ogni sua attribuzione dal Vice-Presidente.

Art.14 Comitato Tecnico-Scientifico

Il Comitato Tecnico-Scientifico costituisce l'organo che fornisce il supporto di competenza nella programmazione e gestione delle singole attività dell'Associazione

Il Comitato Tecnico-Scientifico:

è nominato dal Consiglio Direttivo tra persone scelte all'interno o all'esterno dell'Associazione;

esprime pareri non vincolanti;

è presieduto da un coordinatore;

il numero dei componenti può variare in funzione delle necessità individuate dal Consiglio Direttivo

Art 15 Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 membri eletti dall'Assemblea Ordinaria

I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti eleggono al proprio interno il presidente; durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con quello di componente il Consiglio Direttivo

Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge i seguenti compiti:

verifica il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ;

partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo in occasione della formazione del bilancio preventivo e consuntivo;

fornisce la relazione di valutazione e conformità economica che accompagna il bilancio preventivo e consuntivo per essere approvato dall'Assemblea .

Art 16 Il Collegio dei Proviviri

L'Assemblea Ordinaria nomina i componenti del Collegio dei Proviviri con i seguenti compiti:

esaminare e decidere, su richiesta scritta e motivata, su tutte le controversie insorte tra gli aderenti, tra gli aderenti e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. Il Collegio dei Probi Viri decide in via definitiva sul ricorso contro il provvedimento di espulsione del socio adottato dal Consiglio Direttivo . Giudica secondo equità e senza formalità di procedure; il giudizio emesso è inappellabile

fornire, se richiesto, l'interpretazione delle norme dello statuto e del regolamento.

Il Collegio dei Proviviri è composto di 3 membri che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili; l'incarico di Proviviro è incompatibile con quello del Consiglio Direttivo